



COMUNE DI BAGNONE PROV. DI MASSA CARRARA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 del 30-03-2021

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021

L'anno duemilaventuno e questo giorno TRENTA del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

E in seconda convocazione in data alle ore

Presiede la seduta il Sig. MATTEO MARGINESI, partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Luigi Perrone.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti 1, sebbene invitati, n. 11 come segue:

Marconi Carletto	SINDACO	Presente in videoconf erenza
MALATESTA DIEGO	CONSIGLIERE	Presente in videoconf erenza
CARIATI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente in videoconf erenza
LOMBARDI DANIELE	VICESINDACO	Presente in videoconf erenza
GUASTALLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente in videoconf erenza
MARGINESI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente in videoconf

SIMONETTI URBANO	CONSIGLIERE	erenza Presente in videoconf erenza
GHINETTI GAIA	CONSIGLIERE	Presente in videoconf erenza
OLIVIERI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente in videoconf erenza
CORTESI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Assente
BASSIGNANI ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente in videoconf erenza

Dopo l'appello vengono giustificati i Signori:

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati Scrutatori i signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto il combinato disposto del comma 758, legge n. 160 del 2019, dell'art. 15 della legge n. 984 del 24 dicembre 1977, così come integrato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno del 1993, che definisce l'esenzione dalla base imponibile IMU dei terreni agricoli nelle aree montane;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ZERO;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota ZERO;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro

753.167,91, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 94.832,09.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 7) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 8) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ZERO;
- 9) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota ZERO;
- 10) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
- 11) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 12) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile servizi finanziari, Dott. Andrea De Ranieri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Andrea De Ranieri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

All' esito della discussione esposta nel verbale di seduta 8 favorevoli e 2 astenuti (Bassignani, Olivieri)

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota ZERO;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota ZERO;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MATTEO MARGINESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Perrone
